

Decreto n. 15/2021

Oggetto: assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale e al Direttore Scientifico ai fini della valutazione della performance, sia individuale che organizzativa.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, di *“Istituzione dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 286, che disciplina il *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, numero 59”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATO** in particolare, che l’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e che ad essi spettano, in particolare:
- a) le *“...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo...”*;
 - b) la *“...definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione...”*;
 - c) la *“...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale...”*;
 - d) la *“...definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi...”*;
 - e) le *“...nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni...”*;
 - f) le *“...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato”*;
 - g) gli *“...altri atti indicati...”* dal medesimo decreto;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il *“Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *“Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il *“Codice della Amministrazione Digitale”*;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della *“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”*, e, in particolare, l’articolo 1;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:
- disciplina la *“Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
 - contiene alcune *“Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTI** in particolare, gli articoli 4, 7, 10 e 15 del predetto Decreto Legislativo, che disciplinano, rispettivamente:
- il *“Ciclo di Gestione della Performance”*;
 - il *“Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance”*;
 - il *“Piano della Performance”* e la *“Relazione sulla Performance”*;
 - la *“Responsabilità dell’Organo di Indirizzo Politico e Amministrativo”*;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (*“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l’Anno 2010”*);
- CONSIDERATO** in particolare, che l’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega *“...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il *“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011 *“Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni contenute nel Titolo II e nel Titolo III del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta*

formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca”;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel Titolo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi richiamato si applicano, specificatamente, agli Enti di Ricerca;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011 e, in particolare, negli articoli 14 e 15, disciplinano la *“Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance Individuale degli Enti di Ricerca”*;

CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011 stabilisce che:

- gli *“...enti pubblici nazionali di ricerca, nell’adozione degli statuti di autonomia, in attuazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, e tenuto conto di quanto previsto in materia di sistemi di valutazione dalla “Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005, che riguarda la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori”, adottano specifiche misure volte a garantire:*
 - a) la misurazione e la valutazione della performance dei Ricercatori e dei Tecnologi, previa definizione di obiettivi, indicatori e standard, individuando fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità, nonché le relative procedure di conciliazione;*
 - b) l’utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;*
 - c) la trasparenza dei risultati delle attività di misurazione e di valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità...”*;
- per le finalità innanzi specificate, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, di intesa con la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e la Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, secondo *“...quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell’articolo 13, comma 12, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, individua specifici obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il Ciclo di Gestione della Performance dei Ricercatori e dei Tecnologi...”*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:

- contiene alcune *“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”*;
- disciplina, in particolare, la *“...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...”*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”*, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale prevede che *“...la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e la Integrità delle*

Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche ed integrazioni, opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di tutte le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione...";

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, che contiene *"Disposizioni urgenti per il rilancio della economia"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, ed, in particolare, l'articolo 60, comma 2, che modifica ed integra l'articolo 13, comma 12, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, disponendo, in particolare, il *"...trasferimento delle competenze in materia di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, di cui al Capo I del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e la Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)..."*;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, ed, in particolare, l'articolo 19, comma 9, che, al fine di *"...concentrare le attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni..."*, trasferisce *"...le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e di valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri..."*;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la *"Carta della cittadinanza digitale"*;
- l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*;
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"*;
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di *"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, numero 105, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"*;

- CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, numero 105, stabilisce, tra l'altro, che *"...resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, con riferimento al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, di cui al Capo I del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, e alle relative funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)..."*;
- CONSIDERATO** pertanto, che, secondo le disposizioni innanzi richiamate, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (*"ANVUR"*) continua a mantenere tutte le prerogative e a svolgere tutti i compiti e le funzioni *"...in materia di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213..."*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene *"Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124"*, e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*;
- CONSIDERATO** che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, prevede, in particolare, che:
- le *"...amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale..."*;
 - a *"...tale fine, adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance..."*;
 - la *"...funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta:*
 - a) *dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;*

- b) *dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9;*
- c) *dai cittadini e dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dalla amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa della amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis...";*
- *il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance è "...adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, e le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio...";*

CONSIDERATO

che l'articolo 8 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, dispone, a sua volta, che:

- *il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance organizzativa concerne:*
 - a) *la "...attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività...";*
 - b) *la "...attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse...";*
 - c) *la "...rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive...";*
 - d) *la "...modernizzazione e il miglioramento qualitativo della organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi...";*
 - e) *lo "...sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e di collaborazione...";*
 - f) *la "...efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché alla ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi...";*
 - g) *la "...qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati...";*
 - h) *il "...raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità...";*
- *le "...valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1...";*

CONSIDERATO

che l'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, stabilisce, inoltre, che:

- *la "...misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in*

posizione di autonomia e di responsabilità, secondo le modalità indicate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance di cui al precedente articolo 7, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;*
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;*
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi...";*
- *la "...misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, è collegata, altresì, al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della Performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale di lavoro...";*
- *la "...misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance di cui al precedente articolo 7 e collegate:*
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;*
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance della unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi...";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, le Amministrazioni Pubbliche sono, altresì, tenute a redigere e a pubblicare, ogni anno, sui loro siti istituzionali il Piano della Performance, ovvero un *"...documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori...";*

CONSIDERATO che il Piano della Performance deve essere approvato dai competenti Organi di Governo delle Pubbliche Amministrazioni e pubblicato con le modalità innanzi specificate entro il trentuno gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, le Amministrazioni Pubbliche redigono e pubblicano, ogni anno, sui loro siti istituzionali la Relazione Annuale sulla Performance, che:

- deve essere “...approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi del successivo articolo 14...”;
- deve “...evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato...”;

CONSIDERATO che la Relazione annuale sulla Performance deve essere approvata dai competenti Organi di Governo delle Pubbliche Amministrazioni e pubblicata con le modalità innanzi specificate entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, prevede che:

- in “...caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati...”;
- nei “...casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla Performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo...”, la “...erogazione dei trattamenti e delle premialità...” costituisce “...fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano...”;
- in “...caso di ritardo nella adozione del Piano o della Relazione sulla Performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione Pubblica...”;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, definisce, tra l'altro, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

CONSIDERATO in particolare, che il comma 9 del citato articolo 14 prevede che, presso “...l'Organismo Indipendente di Valutazione è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, una Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni...”, mentre il successivo comma 10 stabilisce che “...il Responsabile della predetta Struttura deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni...”;

ATTESO peraltro, che, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 12, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e nell'articolo 3, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, numero 105, limitatamente alle istituzioni universitarie e agli enti di ricerca, le funzioni di valutazione delle attività amministrative sono svolte dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della

Ricerca e non dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune *“Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il *“Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”*, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”*;
- VISTO** lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul sito web istituzionale in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 del predetto Statuto;
- VISTO** il *“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”*, predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto *“Regolamento”*;
- VISTO** il *“Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il *“Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”*, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero

7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

CONSIDERATO

che:

- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - a) il Professore Nicolò D'Amico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a decorrere dal 30 dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;
 - b) il Professore Stefano Borgani e la Dottoressa Maria Cristina De Sanctis sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione per il medesimo periodo;

VISTO

altresi, il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, con il quale l'Ingegnere Stefano Giovannini e la Dottoressa Grazia Maria Gloria Umana sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;

VISTA

la delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha rinnovato, per un ulteriore mandato, gli incarichi del Dottore Gaetano TELESIO, quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e del Dottore Filippo Maria ZERBI, quale Direttore Scientifico del medesimo Istituto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, del nuovo Statuto;

CONSIDERATO

altresi, che, in data 14 settembre 2020, il Professor Nicolò D'Amico è cessato, per cause naturali, dall'incarico di Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che gli era stato conferito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, con il quale il Professore Marco Tavani è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 9 ottobre 2020 e “...per la restante durata del mandato conferito al Professore Nicolò D'Amico con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201...”, ovvero fino al 30 dicembre 2023;

VISTA

la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

- confermato “... gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria ZERBI con la Delibera del 6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre 2023...”;
- disposto che “...restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella Delibera che nei contratti individuali di lavoro richiamati nelle premesse e nel precedente articolo 1, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro...”;

- VISTA** la Delibera del 5 gennaio 2012, numero 1, con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e la Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (“CIVIT”) ha definito le *“Linee guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, relative alla struttura e alla modalità di redazione del Piano della Performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto”*;
- VISTA** la Delibera del 20 luglio 2015, numero 103, con la quale il Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (“ANVUR”) ha, tra l’altro, approvato, in via definitiva, le *“Linee Guida per la Gestione Integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani vigilati dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca”*;
- CONSIDERATO** che le predette Linee Guida raccomandano, tra l’altro, l’integrazione dei tre documenti programmatori previsti dal Decreto legislativo n. 150/2009 (Piano della Performance e Programma per la Trasparenza) e dalla Legge n. 190/2012 (Piano Anticorruzione) in un unico documento programmatico denominato *“Piano Integrato”*;
- VISTA** la Delibera con la quale il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nella seduta del 20 dicembre 2017, ha approvato la *“Nota di Indirizzo per la Gestione del Ciclo della Performance per il Triennio 2018-2020”*, che integra le predette *“Linee Guida”*;
- VISTA** la Determina Direttoriale del 30 gennaio 2019, numero 20, con la quale è stata costituita, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
- CONSIDERATO** che, nella riunione del 19 febbraio 2019, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (“OIV”) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha, tra l’altro, raccomandato:
- che, nella *“...redazione dei documenti relativi al Ciclo della Performance siano inseriti obiettivi ed indicatori quantitativamente e qualitativamente individuabili e misurabili per tutte le figure di responsabilità, a partire dal Direttore Generale, e proseguendo, a cascata, con i Dirigenti e i Responsabili delle Unità Organizzative Centrali e Periferiche...”*;
 - analoga procedura *“...dovrà essere seguita, a fronte della specificità dell’incarico e delle responsabilità in ambito scientifico, anche per il Direttore Scientifico...”*;
- CONSIDERATO** che la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance ha predisposto il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che tiene conto:
- a) delle *“Linee Guida per la Gestione Integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca”* definite dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (“ANVUR”);
 - b) delle Raccomandazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, come specificate nella riunione del 19 febbraio 2019;

- CONSIDERATO** che, prima della sua approvazione, il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance deve formare oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, lettera c), del *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018”*, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed essere successivamente sottoposto all'esame dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, ai fini della acquisizione del parere vincolante espressamente previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74;
- CONSIDERATO** che, nella riunione di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del 20 giugno 2019, il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, lettera c), del *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018”*, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che, a seguito del predetto confronto, le Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale hanno, tra l'altro, osservato che il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
- non può *“...essere, comunque, applicato ai ricercatori ed ai tecnologi per quel che concerne l'attività di ricerca...”*;
 - non può essere attualmente applicato ai Direttori delle Strutture di Ricerca;
 - non può, quindi, prevedere, ai sensi della normativa vigente, che i predetti Direttori siano *“...i valutatori del ciclo della performance per il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il quarto e l'ottavo...”*;
 - non può essere *“...utilizzato e/o applicato per gli istituti contrattuali che riguardano sia il personale tecnico ed amministrativo che il personale tecnologo e di ricerca...”*;
- CONSIDERATO** che la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, tenendo conto delle predette osservazioni, ha parzialmente rivisto il testo del nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell'Istituto;
- CONSIDERATO** che la versione aggiornata del nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance è stata trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (*“OIV”*), ai fini della acquisizione del parere vincolante espressamente previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74;
- CONSIDERATO** che, nella riunione del 25 luglio 2019, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ha esaminato il predetto documento ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- CONSIDERATO** in particolare, che, nella predetta riunione, l'OIV ha:

- apprezzato “...lo sforzo compiuto dall’amministrazione, anche nel recepire le osservazioni avanzate dal predetto Organismo nelle precedenti riunioni...”;
- raccomandato “...di espungere dal documento tutta la prefazione contenente una dettagliata ricognizione della normativa vigente...”;
- sottolineato, altresì, che, anche “...in assenza di normativa primaria, l’Ente dovrebbe individuare propri criteri per la valutazione del personale nella propria interezza...”;

CONSIDERATO pertanto, che la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance ha ulteriormente rivisto il testo del nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell’Istituto, adeguandolo alle raccomandazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, come innanzi specificate;

VISTA pertanto, la Delibera del 27 settembre 2019, numero 62, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, come inizialmente predisposto e successivamente aggiornato dalla Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, alla luce:

- a) delle osservazioni svolte dalle Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale a seguito di apposito confronto con la delegazione di Parte Pubblica nella riunione di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del 20 giugno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 68, comma 8, lettera c), del “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018*”, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- b) delle raccomandazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, come specificate nell’ambito del parere vincolante espresso dal medesimo Organismo nella riunione del 25 luglio 2019;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, con il quale sono state approvate alcune “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 263, comma 4-bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, numero 34, innanzi richiamato, ha apportato alcune modificazioni all’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, prevedendo, tra l’altro, che:

- entro il 31 gennaio di ciascun anno “...le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150...”;
- il predetto Piano organizzativo del lavoro agile “...individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa,

della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative...”;

- *in caso di “...mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano...”;*
- *il raggiungimento “...delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente...”;*
- *le economie “...derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.”;*

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020, numero 47, con la quale è stato nominato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto e per la durata di tre anni, che decorrono dalla data della predetta Delibera, il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTO

il Comunicato con il quale il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha reso noto che, in occasione della seduta del 2 dicembre 2020, il Consiglio dell’Autorità, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione del predetto Piano;

CONSIDERATO

che, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2021, il Direttore Generale dell’Istituto, in relazione alla comunicazione del Presidente dell’ANAC innanzi richiamata, ha sottolineato come:

- *l’Ente debba “...cogliere questa opportunità per tentare di adottare per la prima volta, entro lo stesso termine di scadenza fissato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la predisposizione e la pubblicazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2021-2023, l’intero Piano Integrato, completo, quindi, di tutte le Sezioni che concorrono alla definizione del suo contenuto...”;*
- *questa possibilità sia stata prospettata, per le vie brevi, anche al Presidente “...dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che ha valutato la stessa positivamente...”;*
- *nel caso in cui “...anche il Consiglio di Amministrazione ritenga che questa soluzione sia valida...” l’Istituto “...nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, ne darà formalmente comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca...”;*

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione ha espresso, nella medesima seduta del 25 gennaio 2021, unanime consenso per la soluzione prospettata dal Direttore Generale;

VISTA

la propria nota del 29 gennaio 2021, numero di protocollo 457, con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, è

stato comunicato all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che il Piano della Performance per il Triennio 2021-2023 sarà approvato in ritardo rispetto alla scadenza del 31 gennaio fissata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 150/2009 innanzi richiamato, a causa della “...emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso, che, tra l'altro, ha determinato il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad assumere la decisione di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, in modo da consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani stessi...”;

ATTESA pertanto la necessità di avviare il processo preordinato alla predisposizione del Piano della Performance dell'Istituto per il Triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019, numero 62, come innanzi specificato, stabilisce che la “...valutazione del Direttore Generale e del Direttore Scientifico ha per oggetto:

- il contributo fornito alla prestazione complessiva della organizzazione, a cui è attribuito un peso del 35%;
- la performance individuale, a cui è attribuito un peso del 65%, così distribuito:
 - per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento della singola struttura e degli eventuali obiettivi individuali è attribuito un peso del 35%;
 - per i comportamenti organizzativi è attribuito un peso del 30%...”;

CONSIDERATO altresì, che il predetto Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede che:

- il “...Direttore Generale e il Direttore Scientifico, ciascuno nel proprio ambito di competenza, avviano la fase di definizione dei propri obiettivi presentando una conseguente proposta di massima, ma sufficientemente articolata, al Presidente...”;
- le “...predette proposte sono negoziate con il Presidente che assegna al Direttore Generale e al Direttore Scientifico gli obiettivi all'uopo individuati...”;
- il “...Direttore Generale e il Direttore Scientifico, ciascuno per il proprio ambito, individuano, in un processo a cascata e in collaborazione con i dirigenti amministrativi e/o i responsabili delle singole unità organizzative, gli obiettivi da assegnare a ciascuna delle stesse...”;

VISTA la nota del 5 marzo 2021, numero di protocollo 1146, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha trasmesso al Presidente la proposta di definizione degli obiettivi da realizzare nel Triennio 2021-2023, ai fini della conseguente valutazione della propria performance, sia individuale che organizzativa;

VISTA inoltre, la nota del 5 marzo 2021, numero di protocollo 1165, con la quale il Dottore Filippo Maria Zerbi, nella sua qualità di Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha trasmesso al Presidente la proposta di definizione degli obiettivi da realizzare nel Triennio 2021-2023, ai fini della

conseguente valutazione della propria performance, sia individuale che organizzativa;

RITENUTE condivisibili le proposte formulate dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico;

ATTESA pertanto, la necessità di attribuire formalmente, sia al Direttore Generale che al Direttore Scientifico, gli obiettivi da realizzare nel Triennio 2021-2023, ai fini della valutazione della loro performance, sia individuale che organizzativa,

DECRETA

Articolo 1. Di individuare e di definire, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 settembre 2019, numero 62, gli obiettivi, sia individuali che organizzativi, declinati con i relativi indicatori e target, che il Direttore Generale e il Direttore Scientifico sono chiamati a realizzare nel Triennio 2021-2023, ai fini della valutazione della loro performance, sia individuale che organizzativa, come riportati nei Prospetti all'uopo predisposti, che si allegano al presente Decreto per formare parte integrante (Allegati numeri 1 e 2).

Roma, 12 marzo 2021

IL PRESIDENTE
(Prof. Marco TAVANI)
Firmato digitalmente